

AGEVOLAZIONI PER IL SUBENTRO IN AGRICOLTURA
DECRETO LEGISLATIVO N. 185/2000 – TITOLI I – CAPO III
Adeguamento ai Reg. (CE) nn. 70/2001 e 1857/2006
ed al D.M. 18 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. 31 ottobre 2007, n. 254

1. OBIETTIVO DELLA MISURA

Favorire la nuova imprenditorialità ed il ricambio generazionale in agricoltura

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 72 (Legge Finanziaria 2003)
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 42, 43 e 44 (Legge Finanziaria 2004)
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni
- D.M. 16 luglio 2004, n. 250, pubblicato nella G.U. R. I 6 ottobre 2004, n. 235
- Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 8, comma 7
- D.M. 30 novembre 2004, pubblicato nella G.U. R. I . 19 gennaio 2005, n. 14
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 420
- D.M. 18 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. R. I 31 ottobre 2007, n. 254
- Reg. CE 70/2001, della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della PMI
- Reg. CE 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. 70/01
- Reg. CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis)

3. AMBITO TERRITORIALE

Le misure incentivanti sono applicabili nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 185/2000

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che intendono subentrare ad un parente entro il terzo grado nella conduzione dell'azienda e che presentino un progetto per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I progetti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.

L'investimento complessivo non può superare 1.032.000 euro, IVA esclusa.

L'attività d'impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa. Per un analogo periodo di tempo deve

essere mantenuta la localizzazione dell'iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati.

Per usufruire delle agevolazioni, il giovane imprenditore agricolo in caso di ditta individuale o tutti i soci in caso di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), devono possedere i seguenti requisiti:

- a. età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di ricevimento della domanda
- b. deve avere almeno una unità operativa nei territori agevolati alla data di presentazione della domanda.
- c. qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), richiesta anche in caso di società subentrante. Tale qualifica se non presente alla data di presentazione della domanda, deve sussistere al momento della delibera di ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni può essere presentata anche a subentro avvenuto da non più di 12 mesi rispetto alla data di ricevimento della stessa, ovvero, nel caso di subentro mortis causa ad un parente entro il terzo grado, purché il progetto sia inoltrato nei sei mesi successivi al decesso.

In ogni caso, il cedente deve avere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda almeno da 2 anni al momento della presentazione della domanda, o nei 2 anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.

Nel caso invece in cui il subentro non sia ancora avvenuto al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve subentrare entro 3 mesi dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.

Alla data di presentazione della domanda, e per tutto il periodo intercorrente tra tale data e i 5 anni successivi alla data di ammissione alle agevolazioni, i soci persone fisiche non possono detenere quote di altre società beneficiarie delle agevolazioni previste dal D.Lgs.185/2000, Titolo I e II (Autoimprenditorialità e Autoimpiego) e precedenti leggi.

Lo statuto della società ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e residenza dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni concedibili per la realizzazione dei progetti d'impresa consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato a copertura delle spese sostenute per:

- a. investimenti nelle aziende agricole e nelle aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- b. prestazioni di assistenza tecnica

In conformità con quanto previsto dall'art. 22 del reg. 1698/2005, è concesso altresì un contributo a fondo perduto quale premio di primo insediamento.

L'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso (mutuo agevolato) non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse (investimenti, prestazioni di assistenza tecnica e premio primo insediamento).

6. AIUTI AGLI INVESTIMENTI

Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria. In particolare:

- a. **Nel caso di investimenti nel settore agricolo**, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare:

- il 60% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'art. 36. lett a), punti i), ii), e iii) del reg. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;
- il 50% dei costi ammissibili nelle altre zone.

L'importo globale degli aiuti concessi ad ogni singola impresa non può comunque superare i 400.000 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o i 500.000 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'art. 36. lett a), punti i), ii), e iii) del reg. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

L'investimento deve essere realizzato entro cinque anni dall'insediamento dei giovani agricoltori.

Non possono essere concessi aiuti che contrastano con i divieti e le restrizioni dei regolamenti del Consiglio delle organizzazioni comuni di mercato.

Non possono essere concessi aiuti per:

- acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
- impianto di piante annuali
- la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono ammessi aiuti per drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua

- b. **Nel caso di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione** dei prodotti agricoli, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare:
- il 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell'art. 87, 3, a) del Trattato CE;
 - il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni

6.1 Mutuo agevolato

Il mutuo agevolato, di durata variabile dai 5 ai 10 anni (elevabili a 15 per i soli progetti riguardanti il settore della produzione agricola), è rimborsabile in rate costanti semestrali posticipate. Il tasso di interesse applicato è pari al 36% del tasso di riferimento pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il mutuo agevolato deve essere assistito da:

- a. privilegio speciale, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare
- b. ipoteca di primo grado da acquisire sui beni oggetto di finanziamento. In caso di mancata capienza, parziale o totale, deve essere prevista l'ipoteca su altri beni della società o di terzi, o la prestazione di fidejussione bancaria.

Il valore cauzionale prestato deve essere pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

6.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

- a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato
- b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario
- c) opere edilizie da acquistare o da eseguire
- d) oneri per il rilascio della concessione edilizia
- e) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature
- f) servizi di progettazione
- g) beni pluriennali

Per il settore della produzione primaria possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10 % delle spese ammissibili dell'investimento. Per le attività di agriturismo sono ammesse le spese ammissibili indicate sopra nel rispetto delle condizioni indicate al reg. CE 1998/2006 e con un massimale non superiore a 200.000euro/beneficiario per un periodo di tre esercizi finanziati

I beni d'investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica e acquistati successivamente alla data di delibera da parte di ISMEA di ammissione alle agevolazioni.

I beni oggetto delle agevolazioni devono essere vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e, comunque, fino all'estinzione del mutuo.

Non sono ammissibili le spese per semplici investimenti di sostituzione e le spese per l'IVA.

6.3 Modalità di erogazione

Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti sono erogate da ISMEA secondo le modalità stabilite nel contratto di concessione delle agevolazioni.

La società beneficiaria, o il beneficiario in caso di ditta individuale, successivamente alla stipula del contratto, può rendicontare le spese effettuate per stati di avanzamento lavori (SAL) e chiedere l'erogazione delle agevolazioni corrispondenti.

I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo di 5. Devono essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva ammessa. Le spese rendicontate possono anche non essere quietanzate al momento della presentazione.

L'ultimo SAL non può superare il 10% della spesa complessiva per investimenti ammessa alle agevolazioni e le spese in esso rendicontate devono essere tutte quietanzate.

L'erogazione delle agevolazioni avviene, normalmente, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Entro 60 giorni dalla data di accreditamento delle agevolazioni, la società beneficiaria, o il beneficiario in caso di ditta individuale, deve produrre in originale le dichiarazioni di quietanza liberatoria rilasciate dai fornitori.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. ISMEA provvede ad accertare l'effettiva destinazione delle agevolazioni erogate, subordinando all'esito positivo dei controlli le successive erogazioni.

La realizzazione del programma di investimenti deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di concessione delle agevolazioni (12-24 mesi).

7. AIUTI PER L'ASSISTENZA TECNICA

Le agevolazioni per l'assistenza tecnica consistono in contributi a fondo perduto per la copertura dei seguenti costi:

- a) istruzione e formazione
- b) prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari
- c) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere

Le agevolazioni sono erogate fino ad un massimo del 100% delle spese ammissibili.

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti diretti ai produttori. Gli aiuti saranno accessibili a tutti i soggetti ammissibili delle zone interessate sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni non costituirà una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi saranno strettamente limitati ai costi del servizio.

Per quanto concerne la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, saranno ammissibili solo le spese di istruzione e formazione che saranno concesse secondo quanto previsto dal reg. CE 1998/2006 e fino ad un massimo di 200.000euro/beneficiario in tre esercizi finanziari.

L'erogazione delle agevolazioni avviene a seguito della rendicontazione della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata, a condizione che l'impresa abbia completato il programma di investimenti ammesso alle agevolazioni.

8. PREMIO DI PRIMO INSEDIAMENTO

In conformità con quanto previsto dall'art. 22 del reg. 1698/2005, è concesso altresì un contributo a fondo perduto quale premio di primo insediamento pari a euro 25.000.

L'erogazione del premio di primo insediamento a favore dei giovani imprenditori agricoli viene effettuata da ISMEA al completamento del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni, a condizione che l'attività agevolata sia stata avviata, che il beneficiario o tutti i soci della società beneficiaria siano in possesso della qualifica di IAP e che nessuno di essi abbia precedentemente ottenuto altro premio di primo insediamento.

9. MODALITA' E PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

9.1 Presentazione della domanda

Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare domanda tramite raccomandata A.R.

Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:

- copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente
- dichiarazione sostitutiva del richiedente o del legale rappresentante della società relativa al possesso dei requisiti richiesti
- dichiarazione sostitutiva del conduttore uscente relativa al possesso dei requisiti richiesti
- dichiarazione sostitutiva dei singoli soci della società richiedente di non titolarità di quote e/o azioni in società o ditte individuali già beneficiarie
- dichiarazione sostitutiva del richiedente o del legale rappresentante della società relativa ad aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- copia di un documento d'identità del richiedente o di ciascuno dei soci della società richiedente
- copia di un documento d'identità del conduttore uscente
- certificato di nascita e di residenza del richiedente (non richiesto per i soci della società)
- studio di fattibilità del progetto, sottoscritto dal singolo richiedente o dal rappresentante legale della società
- certificato d'iscrizione alla CCIAA dell'azienda nella quale si subentra, o dichiarazione sostitutiva di certificazione
- certificato d'iscrizione alla CCIAA della società richiedente (anche nei casi di ditta individuale) o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

I modelli della domanda, delle dichiarazioni, dello studio di fattibilità sono disponibili su www.ismea.it

9.2 Valutazione della domanda

La valutazione delle domande pervenute prevede le seguenti verifiche:

- sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
- validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento a:
 - attendibilità professionale del soggetto o dei soggetti proponenti

- affidabilità del piano finanziario
- redditività e livello tecnologico del progetto
- potenzialità del mercato di riferimento.

Il procedimento di valutazione si conclude entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda, ovvero della documentazione integrativa richiesta.

9.3 Ammissione alle agevolazioni

In caso di esito positivo della valutazione della domanda, viene deliberata l'ammissione alle agevolazioni e si procede con la società proponente alla stipula del contratto di concessione delle agevolazioni che disciplina i termini e le condizioni per l'attuazione dell'iniziativa agevolata sulla base della normativa vigente.

10. Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 18 febbraio 2008.